Attività di allevamento

Disciplina amministrativa e fiscale

Cinzia De Stefanis e Paolo Lacchini

SistemaRATIO
Centro Studi Castelli Srl

INDICE

Premessa 7

Capitolo 1 - Nuova definizione di imprenditore agricolo 8
1.1 Disciplina generale 9
1.2 Qualità dell'imprenditore agricolo 9
1.3 Sviluppo normativo 9
1.4 Presupposto soggettivo 10
1.5 Presupposto oggettivo 10
1.6 Piccolo imprenditore 10
1.7 Disciplina del piccolo imprenditore 11

Capitolo 2 - Attività agricola 12
2.1 Aspetti generali 13
2.2 Ciclo biologico 13
2.3 Risorse naturali 14
2.4 Coltivazione del fondo 15
2.5 Selvicoltura 15
2.6 Allevamento di animali 17
2.7 Norme speciali sull'allevamento di animali 17
2.7.1 Allevamento di cani - Attività cinotecnica - L. 23.08.1993, n. 349 18
2.7.2 Allevamento di equini - Art. 9 D.Lgs. 30.04.1998, n. 173 18
2.7.3 Apicoltura - Art. 2 L. 24.12.2004, n. 313 18
2.7.4 Fauna selvatica 18
2.7.5 Selvaggina in aziende agrituristico-venatorie 19
2.7.6 Allevamento di organismi animali acquatici 19
2.8 Attività agricole connesse 19
2.8.1 Requisito soggettivo 19
2.8.2 Requisito oggettivo 20
2.8.3 Commercializzazione, conservazione e valorizzazione 20
2.8.4 Trasformazione 20
2.8.5 Manipolazione 20
2.8.6 Fornitura di beni e servizi 21
2.8.7 Prevalenza 21

Capitolo 3 - Inquadramento dell'allevatore 22
3.1 Disciplina generale 23
3.2 Qualifica di imprenditore agricolo 23
3.3 Requisiti soggettivi 23
3.4 Requisiti di accesso 24
3.5 Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale 25
3.5.1 Soggetti che possono richiedere la qualifica di IAP 25
3.5.2 Accertamento della capacità professionale 25
3.6 Iscrizione INPS 26

Capitolo 4 - Diventare imprenditori nella zootecnica 28
4.1 Aspetti generali 29
4.2 Motivazioni per diventare imprenditori 29
4.3 Diventare imprenditori: vantaggi e svantaggi 29

Capitolo 5 - Adempimenti contabili dell'allevatore 31
5.1 Adempimenti presso Agenzia delle Entrate 32
5.2 Inizio, variazione e cessazione attività ai fini Iva 32
5.3 Modelli da utilizzare 34
5.4 Presentazione dei modelli 35
5.5 Iscrizione al Registro delle imprese 35
5.6 Pagamento diritto annuale 36
5.7 Registri contabili 36
5.7.1 Tenuta dei registri 37
5.7.2 Conservazione dei registri 37
5.7.3 Registro delle fatture emesse 38
5.7.4 Registro delle fatture di acquisto 38
5.7.5 Registro dei corrispettivi 38
5.8 Obblighi contabili: la fatturazione 39
5.8.1 Fattura immediata o differita 40
5.9 Autofattura 41

Capitolo 6 - Forme giuridiche dell'attività di allevamento 42
6.1 Aspetti generali 43
6.2 Valutazione per scegliere la forma giuridica 43
6.3 Impresa individuale 44
6.4 Impresa familiare 45
6.4.1 Ruoli e diritti del titolare e dei familiari 45
6.4.2 Impresa familiare: ruoli e diritti del titolare e dei familiari 48
6.5 Impresa coniugale 48
6.5.1 Differenza tra impresa coniugale e impresa familiare 49
6.5.2 Imputazione del reddito 49
6.5.3 Azienda cogestita di proprietà di un solo coniuge 49
6.5.4 Azienda gestita da un solo coniuge 50
6.6 Vantaggi e svantaggi nella scelta dell'impresa individuale 50
6.7 Società semplice agricola 51
6.7.1 Costituzione di società semplice 52
6.8 Società in nome collettivo agricola 55
6.9 Società in accomandita semplice agricola 55
6.10 Vantaggi nel costituire una società in nome collettivo e in accomandita semplice 55
6.11 Svantaggi nel costituire una società in nome collettivo e in accomandita semplice 56
6.12 Società a responsabilità limitata 56
6.12.1 Caratteristiche delle società a responsabilità limitata ordinaria 56
6.12.2 Caratteristiche delle società a responsabilità limitata a capitale minimo 56
6.12.3 Caratteristiche delle società a responsabilità limitata semplificata 57

Capitolo 7 - Imposte indirette 58
7.1 Disciplina generale 59
7.2 Regime di esonero 59
7.2.1 Cessazione del regime 60
7.2.2 Rinuncia al regime 60
7.2.3 Superamento del volume d'affari 60
7.2.4 Volume d'affari pari a zero 61
7.3 Regime speciale Iva 61
7.3.1 Funzionamento del regime 61
7.3.2 Inapplicabilità del regime 63
7.4 Regime ordinario Iva 63
7.5 Ritorno al regime speciale 64

Capitolo 8 - Imposte dirette 65
8.1 Disciplina generale 66
8.2 Esenzione Irpef 66
8.3 Nuova tassazione Irpef 2024-2025 68
8.4 Terreni che non producono reddito agrario 68
8.5 Irpef 68
8.6 Tassazione della società 69

Capitolo 9 - Registro di carico e scarico 70
9.1 Aspetti generali 71
9.2 Determinazione dei capi allevati nel registro 71
9.3 Passaggio ad un altro ciclo di allevamento 72
9.4 Periodo di allattamento 72
9.5 Capi abbattuti o deceduti 72
9.6 Modalità di annotazione delle movimentazioni 72
9.7 Descrizione delle movimentazioni 73
9.8 Compilazione del registro di carico e scarico 73

Capitolo 10 - Previdenza agricola 74
10.1 Aspetti generali 75
10.2 Diversificazione dei contributi previdenziali 75
10.3 Lavoratori agricoli: aliquote contributive 2025 75
10.3.1 Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole 75
10.3.2 Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale 76
10.3.3 Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla L. 240/1984. Contributo Naspi 76
10.3.4 Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale 76
10.3.5 Contributi dovuti all'INAIL dal 1.01.2025 per gli operai agricoli dipendenti. Riduzione dei premi e contributi ai sensi dell'art. 1, c. 128 L. 27.12.2013, n. 147 77
10.3.6 Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura per l'anno 2025 77
10.4 Inquadramento assicurativo 77
10.5 Indennità di maternità 78
10.6 Congedo parentale 79
10.7 Obblighi previdenziali e assicurativi per assumere manodopera agricola 79

Capitolo 11 - Contratto di soccida 82
11.1 Disciplina generale 83
11.2 Nozione e funzione economica del contratto di soccida 83
11.3 Beni oggetto della soccida 83
11.4 Parti del rapporto 84
11.5 Obbligazioni del soccidante nella soccida semplice 84
11.6 Obbligo di reintegrazione del bestiame perito da parte del soccidante 84
11.7 Obbligazioni del soccidario nella soccida semplice 85
11.8 Obbligazioni del soccidante e del soccidario nella soccida parziaria 90
11.9 Soccida con conferimento di pascolo 90
11.10 Aspetti fiscali 91

Premessa

L'attività di allevamento è una delle attività rientranti in quelle disciplinate dall'art. 2135 del Codice Civile.

A tal riguardo, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Va ricordato che per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L'attività di allevamento rientra, altresì, nelle attività disciplinate dall'art. 32 D.P.R. 917/1986 (Tuir). Il reddito che ne deriva è ricompreso nel reddito agrario dei terreni condotti dall'imprenditore agricolo quando sussiste un rapporto oggettivo tra terreno e animale allevato. Tale regola ha la finalità di attrarre nel reddito dei terreni, i capi allevati secondo il principio di connessione, che si intende rispettato quando i terreni esprimono una capacità produttiva in grado di soddisfare potenzialmente un quarto delle loro esigenze alimentari.

La prevalente dottrina agraria propende, tuttavia, per considerare nell'ambito delle attività agricole anche l'allevamento di animali in assenza del fondo.

Basti pensare, a titolo esemplificativo, l'attività di acquacoltura che viene inquadrata come l'attività economica organizzata diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici, attraverso lo sviluppo e la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, in acque dolci, salmastre o marine.

La determinazione del reddito da allevamento presuppone la conoscenza dei meccanismi che governano i parametri approvati con il Decreto Interministeriale 15.03.2019. Anche la determinazione del numero degli animali allevati avviene mediante la corretta tenuta del registro di carico e scarico, il quale, avendo esclusive finalità fiscali, non ha necessità di preventiva vidimazione.

L'e-book intende ripercorrere ed analizzare, partendo dalla nuova definizione di imprenditore agricolo e di attività agricola, le caratteristiche principali per diventare allevatore dal punto di vista giuridico, contabile e fiscale.

Capitolo 1

Nuova definizione di imprenditore agricolo

1.1 Disciplina generale

È imprenditore agricolo, secondo quanto previsto dall'art. 2135 c.c., così come modellato dal D.Lgs.18.05.2001, n. 228, chi esercita una delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse.

Va ricordato che l'imprenditore agricolo svolge professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Caratteristiche dell'imprenditore agricolo	
Organizzazione	L'attività deve essere organizzata e coordinata impiegando fattori produttivi propri o altrui, quali capitale e lavoro.
Professionalità	L'attività professionale può essere svolta anche in modo non continuativo (ad esempio attività stagionale), purché l'esercizio dell'attività produttiva sia abituale e non occasionale.
Metodo economico	L'attività produttiva deve tendere al procacciamento di entrate dei fattori produttivi utilizzati.

1.2 Qualità dell'imprenditore agricolo

Qualità che un imprenditore agricolo deve avere	
Organizzazione	Requisito che richiede la combinazione di fattori produttivi quali capitale e lavoro.
Professionalità	Requisito che attiene all'abitualità e alla continuità dell'attività. Non può essere considerato imprenditore agricolo chi esercita singoli atti che potrebbero rientrare tra gli atti d'impresa agricola, quando realizzati al di fuori dell'organizzazione dei fattori di produzione (si pensi all'imprenditore agricolo che coltiva la terra per ricavare prodotti non destinati al mercato, ma all'autoconsumo);
Esclusività	Requisito richiesto solo nella fattispecie di imprenditore societario che vuole beneficiare dello status di società agricola.
Prevalenza	Requisito richiesto all'imprenditore individuale qualora voglia conseguire una specifica qualifica professionale.

1.3 Sviluppo normativo

Si procede ad effettuare un'elencazione delle norme che si sono succedute dal 1971 al 2001.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

- L. 3.05.1971, n. 419 in materia di avicoltura e commercializzazione delle uova.
- D.P.R. 5.04.1978, n. 132 che ha modificato la disciplina dei redditi di allevamento.
- L. 5.04.1985, n. 126 sulla funghicoltura.
- L. 5.12.1985, n. 730, (oggi L. 20.02.2006, n. 96) in materia di agriturismo.
- L. 20.11.1986, n. 778 (art. 1) sull'estensione alle attività di allevamento senza connessione.
- L. 5.02.1992, n. 102 sull'acquacoltura.
- L. 23.08.1993, n. 349 sull'attività cinotecnica.
- D.Lgs. 30.04.1998, n. 173 (art. 9) sull'allevamento equino.
- L. 57/2001.
- D.Lgs. 18.05.2001, n. 226 sull'orientamento e modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura (modificato dai D.Lgs. 26.05.2004, n. 154, 27.05.2005, n.100, e 9.01.2012, n. 4).
- D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 sull'orientamento e modernizzazione del settore forestale (sostituito dal D.Lgs. 3.04.2018, n. 34).
- D.Lgs. 18.05.2001, n. 228 sull'orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

1.4 Presupposto soggettivo

L'imprenditore agricolo può essere un imprenditore individuale, una impresa familiare, una società di qualsiasi tipo o un ente non societario.

L'esercizio dell'impresa agricola richiede di adempiere l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, ad eccezione per le imprese non societarie in regime di esonero.

1.5 Presupposto oggettivo

L'imprenditore agricolo, come sopra menzionato, deve svolgere una delle seguenti attività:

Attività agricole principali	• Coltivazione del fondo. • Selvicoltura. • Allevamento di animali.
Attività agricole connesse	L'esercizio dell'attività connessa non può prescindere dall'esercizio di una o più attività principali poiché verrebbe meno la connessione richiesta.

1.6 Piccolo imprenditore

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Tale norma qualifica, non tassativamente, alcune tra le più comuni figure di piccoli imprenditori, e tra queste rientra quella del coltivatore diretto.

Invero, la medesima norma fornisce una regola di carattere generale, che serve da criterio per identificare altre eventuali categorie di piccoli imprenditori non espressamente previste: in particolare ricorre la figura di piccolo imprenditore ogni volta che vi sia un'attività professionale nel cui ambito sussista la prevalenza del lavoro proprio e dei familiari, commisurata rispetto sia al lavoro altrui sia ai capitali impiegati nell'impresa.

Caratteristiche del piccolo imprenditore
• L'imprenditore presti il proprio lavoro nell'impresa. • Il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell'impresa prevalgano sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale investito nell'impresa.

1.7 Disciplina del piccolo imprenditore

Il piccolo imprenditore:
- è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili;
- è iscritto nella sezione speciale del Registro delle Imprese esclusivamente a fini certificativi.

Il piccolo imprenditore non può, altresì, essere sottoposto alla procedura fallimentare né alle altre procedure concorsuali, qualora sia in possesso dei requisiti di "non fallibilità" previsti dall'art. 1 L.F.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Capitolo 2

Attività agricola

2.1 Aspetti generali

Il Trattato CE non fornisce una definizione espressa di agricoltura, ma contiene solo una definizione generale di prodotti agricoli e un loro elenco.

Infatti, l'art. 32 (ex art. 38) del Trattato CE, al par. 1, dopo aver disposto che "*Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli*" fornisce la seguente definizione di prodotti agricoli: "*Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti*".

2.2 Ciclo biologico

Le 3 attività agricole principali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) sono minuziosamente distinte ma accomunate da un criterio identificativo fissato dall'art. 2135 c.c, c. 2: il ciclo biologico.

Il ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, assume per il legislatore rilevanza centrale ai fini della ricorrenza dell'impresa agricola: la cura e lo sviluppo del ciclo o di una fase necessaria dello stesso sono necessari ai fini della qualificazione dell'attività agricola.

Il ciclo biologico consiste nel processo di riproduzione ed accrescimento che porta un organismo a nascere e a svilupparsi, assumendo le sembianze e le caratteristiche della specie a cui appartiene.

Il ciclo biologico può essere articolato anche in più fasi.

La formulazione adottata dal legislatore nel 2001 "*Cura e sviluppo di un ciclo biologico o di fase necessaria*" non rappresenta una novità.

È, piuttosto, una conferma di un criterio riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza poiché il concetto di ciclo biologico possiamo dire che è intrinseco nella definizione stessa di agricoltura.

Imprenditore agricolo - SÌ	Imprenditore agricolo - NO
Colui che si occupa della nascita dell'animale e sua crescita.	Colui che acquista il bestiame già ingrassato e ne cura il solo ciclo fino alla macellazione.
Colui che si occupa della nascita della pianta e ne segue il suo ciclo di sviluppo.	Colui che compra e rivende piante senza occuparsi dello stadio di accrescimento.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Attenzione	• Non è necessario che l'imprenditore agricolo si occupi dell'intero ciclo biologico. • È sufficiente che organizzi la propria attività in funzione della cura e sviluppo di una o alcune delle fasi di tale ciclo. • La formulazione civilistica è stata più volte contestata nella parola **"necessaria"**, poiché non è immaginabile una fase che non sia necessaria nello sviluppo di un essere vivente. • È maggiormente corretto utilizzare il termine **"tappa necessaria"**.

Esempi di attività agricole
È da considerare attività agricola: - l'attività volta alla semina in substrato e alla cessione delle piantine appena nate (la riproduzione, in qualsiasi modo avvenga, rappresenta di certo una fase essenziale del ciclo biologico vegetale o animale, come pure quella della ricoltivazione di tali piantine fino ad una tappa vegetativa successiva); - l'attività volta all'incubazione di uova e alla nascita dei pulcini.

Esempi di imprenditore agricolo
Possono aspirare alla qualifica di imprenditore agricolo: - gli allevatori che praticano il ciclo chiuso; - gli allevatori che i processi di segmentazione delle attività economiche della moderna economia costringono a specializzarsi in una fase determinata del ciclo produttivo.

2.3 Risorse naturali

Le 3 attività agricole principali sono, altresì, accomunate da un secondo criterio identificativo fissato dall'art. 2135 del Codice Civile, al c. 2: le **risorse naturali**.

Domanda	**Tra le attività agricole principali cosa rientra?**	
Risposta	• La nozione codicistica le individua nel fondo, nel bosco o nelle acque dolci, salmastre o marine. • Il collegamento con una delle risorse può avvenire direttamente o indirettamente e tale assunto rappresenta una novità, tenuto conto che nel passato ogni attività dovesse essere sempre strettamente collegata al fondo.	
	Superamento centralità fondo agricolo	Viene, dunque, superata la centralità del fondo a favore di una visione più dinamica e moderna. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'utilizzo delle acque per la coltivazione di organismi acquatici.

Domanda	Quale problema si potrebbe creare?
Risposta	• La mancanza di un collegamento reale con l'elemento territoriale può indurre a ritenere agricola la produzione di qualsiasi essere vivente, anche in laboratorio. • Il legislatore non vuole consentire tale interpretazione. • L'obiettivo è quello che l'agricoltura rimanga legata al territorio e alle tradizioni ma allo stesso tempo assicuri con una maggior tutela della natura, del paesaggio agrario e forestale, del benessere animale.

2.4 Coltivazione del fondo

Sviluppo ciclo vegetale: Il fondo è la principale risorsa sulla quale l'imprenditore agricolo può sviluppare un ciclo biologico vegetale.

Nella previgente disciplina codicistica, nella nozione di "coltivazione del fondo" erano ricomprese tutte le attività primarie dell'imprenditore agricolo, sia la coltivazione delle piante, sia, secondo la prevalente giurisprudenza, l'allevamento del bestiame, che con il fondo doveva mantenere una connessione necessaria.

La separazione introdotta dalla riforma del 2001, fa assumere alla coltivazione del fondo il significato di coltivazione delle piante che necessitino della terra per il loro accrescimento e non di altro, ovvero la cura e sviluppo di un ciclo biologico vegetale o di una sua apprezzabile tappa.

Alcuni esempi
• Tradizionale coltivazione a campo aperto. • Le culture aeroponiche o idroponiche, svolte fuori terra. • La funghicoltura. • Coltivazione orto-florovivaistica in serre. • La produzione di semi e radici.

2.5 Selvicoltura

La selvicoltura viene definita come la pratica di coltivare i boschi, applicando i principi della scienza forestale all'impianto, alla rinnovazione e a razionali interventi per condizionare la struttura, al triplice fine di produrre legno, tutelare l'ambiente e proteggere il territorio.

Il riferimento normativo è il D.Lgs. 3.04.2018, n. 34.

Per bosco (o foresta o selva) si intendono le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

L'importanza dell'estensione: tali formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 mq e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20% con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.

Assimilazione ai boschi: sono, altresì, assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 mq che interrompono la continuità del bosco, non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Attività di protezione: il rilevante interesse pubblicistico dei boschi e delle foreste collocano la coltura boschiva nella prospettiva di una attività di protezione, piuttosto che in un'ottica di tipo imprenditoriale.

Ecosistema completo: Il concetto di bosco deve essere visto come un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti, quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, formazioni vegetali, fauna e microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni.

Sono esclusi dalla definizione di bosco
• I giardini pubblici e privati e le alberature stradali. • I noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura. • Il bosco ceduo a rotazione rapida. • Le tartufaie coltivate di origine artificiale. • Gli impianti di frutticoltura ed altre produzioni arboree agricole. • Le siepi, i vivai e i gruppi di piante arboree. • L'arboricoltura da legno (in terreni non boscati). • Le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea, una volta scaduti i relativi vincoli. • I terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali storici coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

Le Regioni possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata dal citato Decreto.

Caratteristiche della selvicoltura: le pratiche che caratterizzano la selvicoltura consistono nei tagli, nelle cure e negli interventi volti all'impianto, al rimboschimento e imboschimento, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di prodotti forestali spontanei non legnosi, ovvero tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi (escluso il legno)

Commercializzazione dei prodotti legnosi: nell'attività di gestione del bosco vi rientra la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche che caratterizzano la selvicoltura

Selvicoltura e organizzazione economica: la selvicoltura, quando è organizzata anche a fini economici, è attività agricola e postula necessariamente un collegamento reale con il bosco.

Imprenditore agricolo - SÌ	Imprenditore agricolo - NO
Coltivazione del bosco con taglio e vendita del legno	Solo taglio e vendita del legno